

3 2567 16/11/2020

0,00 TZ420L002567000TK
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi.

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ4

Contrada Torre aps



Gianni Landolfi

Statuto

PREMESSA STORICA

FUCECCHIO ED IL SUO PALIO DELLE CONTRADE

La nascita di Fucecchio è un evento ormai millenario legato alla storia della potente famiglia comitale pistoiese dei conti Cadolingi, che, ancor prima dell'anno Mille, possedeva terreni ed insediamenti in tutta la Valdinievole e nella Valle dell'Arno.

Nel luogo detto Fucecchio, i Cadolingi sponsorizzati dal potente Vescovo di Pistoia, individuarono un luogo di particolare importanza strategica e le condizioni ideali per potere affermare un proprio autonomo potere, una signoria territoriale equidistante che non suscitasse contrasti con le blasonate città di Pistoia, Lucca, Pisa e Firenze, proprio all'incrocio di importanti vie d'acqua, come l'Arno e l'Usciana emissario del Padule di Fucecchio, e di terra come la Via Francigena.

Qui ebbero ad erigere il castello di Salamarzana con la sua possente Torre ed il monastero di San Salvatore. Alla fine dell'XI secolo avevano costituito una vasta, anche se disorganica, signoria, che comprendeva trenta castelli, quattro importanti monasteri e numerose proprietà fondiarie.

La potente casata Cadolingia si estinse con la morte del Conte Ugolino nel Febbraio 1113. Da allora Fucecchio si trovò al centro di conflitti tra le città di Firenze, Lucca e Pisa che cercavano di occupare lo spazio lasciato vacante dai Cadolingi. Ed è in questo periodo che si formò una nuova classe dirigente rappresentata essenzialmente dalle famiglie divenute potenti all'ombra dei conti Cadolingi.

Per rievocare una Contesa tenutasi a Fucecchio proprio in quegli anni, certamente forse quella in cui perse la vita il Conte Ugolino, venne istituita negli anni successivi, una importantissima quanto antica manifestazione: "Il Palio delle Contrade".

L'ultimo Palio antico, secondo i documenti che si trovano oggi nell'archivio storico locale, fu disputato il 14 Giugno del 1863, quando venne decretato il definitivo cessare della Giostra. Così si arriva ai tempi contemporanei, allorché le dodici Contrade hanno ridato vita nella Buca a questa antichissima disfida.

Correva l'anno 1980 quando, per ridare vita all'antica contesa, venne organizzata una corsa tra pony per promuovere la donazione di sangue.

L'anno successivo, nel 1981, venne presa la decisione di riorganizzare un vero e proprio Palio delle Contrade.

TITOLO PRIMO
ORIGINI DELLA CONTRADA, SCOPO E SEGNI DISTINTIVI

Articolo 1
Origini Storiche

La Contrada Torre è una delle dodici contrade in cui è suddivisa la Città di Fucecchio, ed affonda le sue radici nel più remoto passato, forse addirittura nella preistoria.

La Contrada Torre, il cui territorio si estende dai boschi delle Cerbaie fino agli sconfinati prati del Padule di Fucecchio, affonda le sue radici storiche nel Medioevo. Il primo documento che attesta l'esistenza di un nucleo abitato di tipo rurale, denominato Villa Sancti Gregorii, risale al 1018 ed è indice della presenza di una venerazione nei confronti del Santo Patrono, da cui il territorio prese il nome. Nel 1105 è documentata, con certezza, l'esistenza di una chiesa dedicata a San Gregorio Magno, mentre nel Duecento risulta già presente la Fonte legata al Santo, che sembra confermare l'antichità della tradizione relativa all'esistenza di un sorgente sgorgata miracolosamente. Ancora oggi, la Fonte di San Gregorio, immersa in una valle di rara bellezza, è meta di pellegrinaggio, da parte dei fedeli, che ogni anno, il 12 marzo, vi si recano in processione per commemorare la morte del Santo e per attingere l'acqua benedetta.

A partire dal Trecento, le fonti storiche fanno emergere alcuni toponimi che evidenziano la presenza di una torre (podium turris e podium de la torre), situata sicuramente nel villaggio fortificato (castrum), che si può identificare nell'attuale nucleo centrale della frazione, a ridosso della chiesa. Fino agli albori del Trecento l'attuale territorio di Torre fu un Comune rurale autonomo, mentre nel 1309 si unì a quello di Fucecchio. Anche nei secoli successivi – e in particolare tra Quattrocento e Cinquecento – i documenti d'archivio attestano come il nome del borgo fosse chiaramente legato a una residua opera di fortificazione, ubicata nelle immediate vicinanze della chiesa: prima troviamo il toponimo «San Gregorio alla Torre» (in cui il nome del Patrono risulta ancora legato al territorio locale) e poi semplicemente «Torre». La Parrocchia, eretta formalmente nei primi decenni del Settecento, conserva l'antica denominazione di «San Gregorio alla Torre». Risulta evidente come il culto nei confronti del Patrono rappresenti un elemento identitario della comunità, che caratterizza l'intera storia millenaria della frazione.

Articolo 2

Scopo Sociale

La Contrada Torre APS, ente di diritto privato italiano, è una libera Associazione, le cui cariche sociali sono elettive e gratuite, di utilità sociale, storico-culturale, apolitica, apartitica e senza fine di lucro, che si uniforma, nello svolgimento della propria attività, alle normative previste dal Codice Civile, alle regole del presente Statuto ed ai principi di democraticità interna della struttura, e si prefigge di ricercare, tramandare e valorizzare le più antiche tradizioni storiche, folcloristiche e religiose del territorio attraverso lo spirito contradaio.

La Contrada Torre partecipa all'organizzazione per lo svolgimento della competizione cavalleresca fra le Contrade della città di Fucecchio, nel rispetto del proprio Statuto, delle Leggi e delle norme emanate dallo Stato, dalla Regione e dal Comune.

La Contrada partecipa, inoltre, alla sfilata storica e può partecipare a tutte le attività collaterali organizzate sia dall'Associazione delle Contrade di Fucecchio che da qualsiasi altra organizzazione avente gli stessi scopi sociali.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 3

Scopi e finalità

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;

il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (inclusione).

Articolo 4

Attività

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

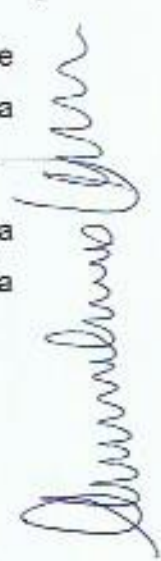
promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità;

attività ricreative educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all'inclusione sociale;

attività ricreative e di socializzazione per anziani;

attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e della popolazione di riferimento;

attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;

A handwritten signature in dark ink, written vertically along the right margin of the page. The signature is cursive and appears to read 'Domenico [unclear]'. It is positioned to the right of the main text blocks.

attività di educazione alla cittadinanza;

promozione e svolgimento di attività artistiche e culturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spettacoli, rassegne teatrali, musica, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, presentazione di libri, film;

organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;

attività di beneficenza, sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;

attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;

promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

Ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra individuate.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni. L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS attività diverse da quelle di cui al presente articolo secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/alle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di

prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 5

Araldica

I colori della Contrada Torre sono il bianco ed il celeste.

I simboli della Contrada Torre sono la Forza, l'Ardire, l'Antica Nobiltà.

La bandiera della Contrada Torre è di colore bianco con due strisce celesti di uguale ampiezza sul lato attaccatura al palo in alto e due strisce celesti di uguale ampiezza sul lato opposto in basso, con in mezzo lo stemma, come descritto in seguito, fiancheggiato dai due lati da due rami di foglie stilizzate.

Lo stemma della Contrada Torre si descrive: "Troncato di bianco al busto di leone rampante rivoltato di celeste, alle due fasce di bianco e di celeste caricate di una torre d'argento. Il tutto compreso in uno scudo rettangolare verticale con punta di chiusura inferiore, bordato di foglie ed ornamenti e sormontato dalla corona dalle cinque torri".

Il fazzoletto (foulard) è composto da tre strisce celesti in diagonale su sfondo bianco con due stemmi posizionati in due angoli opposti non intersecati dalle strisce celesti.

Articolo 6

Sede

La Contrada Torre APS ha la propria sede legale in Piazza San Gregorio n. 2, Frazione Torre, c.a.p. 50054, comune Fucecchio, provincia Firenze.

Articolo 7

Motto

Il motto della Contrada Torre è: "Memento Audere Semper".

(Locuzione coniata dallo scrittore e poeta italiano Gabriele D'Annunzio, "il Vate", dal significato: *Ricordati di osare sempre*)

Articolo 8

Santo Patrono

Il Santo Patrono venerato dalla Contrada Torre è San Gregorio Magno la cui festa viene celebrata il giorno 12 Marzo di ogni anno (giorno della Sua morte).

Articolo 9

Territorio

Il territorio della Contrada Torre è costituito, oltre alla propria sede, da: Via San Gregorio, Piazza San Gregorio, Via di Rossino, Via di Burello, Via Porto di Burello, Via Poggio Osanna, Via Ramoni, Via Ultrario, Via dei Cipressi, Via delle Stanghe, Via di Rimedio, Via delle Forre, Via Montebono, Via del Giardino, Via Porto di Mannuccio.

I confini della Contrada Torre, come quelli delle altre Contrade, saranno determinate dal Comune di Fucecchio d'accordo con le Contrade stesse e saranno rese pubbliche con Determina del Sindaco della Città o altro Atto pubblico dell'Amministrazione.

Si considera inoltre territorio della Contrada Torre ogni abitazione di Torrigiano residente fuori del territorio della Contrada. I contradaioi torrigiani non residenti dentro i confini della Contrada sono chiamati extra-moenia.

Articolo 10

Battesimo Contradaio

Il Battesimo della Contrada Torre viene impartito dal Governatore della Contrada o da persona da lui incaricata, facente parte del Consiglio di Contrada, a tutti coloro che ne hanno diritto, appartenenti al Popolo dei Torrigiani, a norma dell'Art. 9 del presente Statuto, il 12 Marzo di ogni anno, presso la Fonte Miracolosa di San Gregorio Magno.

Il Consiglio di Contrada può deliberare, se è opportuno o necessario o propizio farlo, giornate speciali di Battesimo contradaio, da tenersi in aggiunta a quello tradizionale del 12 Marzo, nelle date che saranno liberamente deliberate, presso il luogo sacro della Fonte Miracolosa di San Gregorio Magno o dinanzi la statua di San Gregorio Magno.

Il Battesimo della Contrada è obbligatorio per tutti i Dignitari (soci). Coloro che, al

momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, non lo hanno ancora ricevuto, sono obbligati a farlo, a pena di decadenza dal titolo di Dignitario.

Il Battesimo della Contrada, oltre che ai maggiorenni, può essere impartito anche ai minori di anni 18 previa autorizzazione scritta dei genitori, e dovrà essere rinnovato con il raggiungimento della maggiore età, per potere assumere la qualifica di Dignitario con tutti i diritti e doveri dei contradaioi.

I minori battezzati prenderanno il nome di "Notabili", si possono riunire nel Consiglio dei Notabili, possono eleggere un proprio portavoce che prenderà il titolo di Console e li rappresenterà di fronte agli Organi della Contrada, ed hanno il prioritario compito formativo dello spirito contradaio, secondo i programmi dettati dal Consiglio di Contrada. Inoltre collaborano con gli Organi di Contrada per lo svolgimento delle attività a cui la stessa Contrada partecipa.

Con il Battesimo, il battezzato accetta la tradizione e lo spirito contradaio, ed accetta, inoltre, tutte le disposizioni dello Statuto e delle delibere degli Organi della Contrada, e dichiara implicitamente di non aver ricevuto altro precedente Battesimo in altra contrada del Palio di Fucecchio.

Il candidato al Battesimo della Contrada Torre, se è proveniente dall'appartenenza ad altra Contrada della Città di Fucecchio poiché già battezzato, dovrà produrre idonea documentazione che ne comprovi inconfutabilmente l'avvenuto annullamento del suddetto battesimo.

Tutti i battezzati saranno registrati nel "Registro del Battesimo", dove appariranno i seguenti dati personali: cognome (da nubile per le donne), il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza, la data del battesimo di Contrada Torre e la firma del contradaio che riceve il battesimo (o dei genitori in caso sia minorenne).

Tale "Registro del Battesimo" dovrà essere custodito in luogo sicuro sotto la responsabilità del Governatore della Contrada o da persona da lui incaricata.

Amministratore

TITOLO SECONDO
POPOLO, DIGNITARI, DIRITTI E DOVERI, PATRIMONIO,
PRECETTI

Articolo 11
Popolo dei Torrigiani

Il Popolo dei Torrigiani è costituito, per diritto di nascita o di sangue, da tutti coloro che sono nati nel territorio della Contrada Torre e dalle loro rispettive famiglie, ed inoltre dai figli dei Torrigiani ed i componenti delle loro famiglie anche se nati e/o residenti fuori del territorio della Contrada.

Sono inoltre parificati ai nativi tutti coloro che ricevono il Battesimo Contradaio e tutti coloro che per libera scelta personale, per comportamento sociale, o per passione dimostrata nei confronti della Contrada sono degni di farne parte e ne accettano sia la tradizione che le disposizioni statutarie ed istituzionali della Contrada stessa.

L'appartenenza alla Contrada può essere riconosciuta anche "Honoris Causa" a personalità ed autorità che, pur non avendo i requisiti di cui ai paragrafi precedenti, hanno dato lustro alla Contrada, distinguendosi per meritoria attività sociale svolta.

Articolo 12
Dignitari

Sono i Dignitari (soci) della Contrada tutti i componenti del Popolo dei Torrigiani che ne facciano richiesta, che abbiano compiuto i 18 anni, e che ad eccezione di coloro che hanno avuto riconosciuta la qualifica "Honoris Causa", si obbligano a pagare una quota associativa annua determinata dal Consiglio di Contrada.

Le richieste di ammissione possono essere fatte in qualsiasi momento dell'anno e fino a trenta (30) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Generale Ordinaria.

Il Consiglio di Contrada esamina le richieste di ammissione e delibera sulla loro accettazione fino a quindici (15) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Generale Ordinaria.

Art. 13
Diritti e Doveri dei Dignitari

Tutti i Dignitari, solo dopo aver ricevuto il Battesimo del Contradaiole, partecipano all'Assemblea Generale ed hanno sia il diritto di intervento che il diritto al voto su tutte le questioni che vengono portate all'Ordine del Giorno. Hanno pure il diritto di ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa. Hanno inoltre il diritto all'elettorato attivo e passivo e quindi la capacità di ricoprire le cariche elettive previste dal presente Statuto.

I Dignitari devono rispettare le norme del presente Statuto e le delibere degli Organi della Contrada; ed inoltre si impegnano ad apportare il loro fattivo contributo collaborativo di impegno, ognuno secondo le proprie capacità, disponibilità e mezzi.

I Dignitari possono richiedere l'intervento delle rappresentanze o dei simboli della Contrada per le cerimonie familiari secondo quanto stabilito dal Consiglio di Contrada.

I Dignitari devono comportarsi in maniera tale da non nuocere agli interessi, al buon nome ed all'immagine della Contrada, pena la dichiarazione di indegnità.

I Dignitari morosi e quelli dichiarati indegni, perdono ogni diritto previsto dal presente Statuto, e di conseguenza anche la carica che eventualmente ricoprono, con decisione deliberativa del Consiglio di Contrada.

Articolo 14
Precetti

Sono provvedimenti disciplinari della Contrada Torre:

- a) Censura;
- b) Sospensione;
- c) Perdita della qualità di Dignitario.

La Censura viene applicata dal Consiglio di Contrada ai Dignitari per lievi trasgressioni allo Statuto od alle deliberazioni degli Organi della Contrada e può contenere l'avviso che il continuare sullo stesso comportamento può portare a sanzioni più gravi.

La Sospensione viene applicata dal Consiglio di Contrada ai Dignitari per trasgressioni allo Statuto od alle deliberazioni degli Organi della Contrada e può contenere l'avviso

perentorio che il continuare sullo stesso comportamento porterà a sanzioni più gravi. La sospensione può avere una durata che può variare da trenta giorni ad un anno. La decisione del Consiglio di Contrada può essere appellata dal Dignitario sanzionato, entro cinque giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento, innanzi allo stesso Consiglio di Contrada, il quale emetterà un verdetto definitivo sulla vicenda.

La perdita della qualità di Dignitario è deliberata dal Consiglio di Contrada per gravi e riconosciuti motivi quali la dichiarazione di indegnità, l'inosservanza dello Statuto o delle norme emanate dagli Organi della Contrada, la morosità persistente in assenza di una causa giustificativa comprovata.

La decisione del Consiglio di Contrada può essere appellata dal Dignitario sanzionato, entro cinque giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento, innanzi all'Assemblea Generale, la quale emetterà, con voto segreto, il verdetto definitivo.

Offendere l'onore ed il decoro dell'Associazione, della Contrada, degli Organi Sociali, di singoli Torrigiani, o fomentare disordini e risse prima, durante e dopo lo svolgimento delle Assemblee o di manifestazioni organizzate dall'Associazione, viene considerata una trasgressione gravissima meritoria di una pesante sanzione che può portare, a giudizio del Consiglio di Contrada, alla sospensione od anche, nei casi più gravi, alla dichiarazione di indegnità, con conseguente esclusione definitiva dall'Associazione.

La qualità di Dignitario si perde anche per dimissioni o per decesso.

Le dimissioni possono essere ritirate fino al momento dell'accettazione da parte del Consiglio di Contrada. Il Dignitario che si è dimesso può sempre presentare richiesta per essere riammesso.

Gli eredi dei Dignitari defunti, così come i Dignitari dimessi o quelli esclusi non hanno diritto ad alcuna liquidazione della eventuali quote del fondo comune della Contrada

Articolo 15

Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Quarantasei

TITOLO TERZO
ORGANI SOCIALI, CARICHE E FUNZIONI

Articolo 16
Organi della Contrada

La Contrada Torre è retta ed amministrata dai seguenti Organi:

Assemblea Generale;
Consiglio di Contrada.

Articolo 17
Assemblea Generale

L'Assemblea Generale rappresenta l'Organo supremo della Contrada Torre dove si manifesta la sua più alta espressione di volontà. Essa è costituita da tutti i Contradaiooli Dignitari maggiorenni che sono in regola con il pagamento delle quote sociali e che hanno ricevuto il Battesimo della Contrada Torre, ed è presieduta dal Governatore della Contrada o in caso di assenza dal suo Vicario.

In casi eccezionali, per particolari esigenze organizzative o di gestione, su decisione e su scelta del Consiglio di Contrada, l'Assemblea Generale può essere presieduta da una persona terza anche non facente parte dello stesso Consiglio.

L'Assemblea Generale viene convocata dal Governatore, con avviso del Cancelliere, almeno 10 giorni prima della data di svolgimento, che sarà affisso sia nella Sede della Contrada che negli esercizi commerciali e nelle Vie e Piazze della Contrada, e che inoltre potrà essere portato a conoscenza dei Dignitari della Contrada, con qualsiasi altro mezzo, quale: squilli di tromba, rullii di tamburo, scampanio dei sacri bronzi o più semplicemente attraverso banditore, messaggero, missiva, stampa, telefono, fax, sms, mail, whatsapp, altri mezzi di novella comunicazione e solao escluso.

Il Dignitario può farsi rappresentare nell'Assemblea Generale da un altro Dignitario. Ogni Dignitario, non può rappresentare, oltre a se stesso, più di un altro Dignitario. Le eventuali deleghe per partecipare al processo elettorale per il rinnovo delle cariche del Consiglio di Contrada, devono essere, a pena di inammissibilità, rilasciate nella forma di procura notarile con firma regolarmente autenticata.

L'Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria.

Niente impedisce di potere trattare, nella stessa giornata, previa doppia convocazione, sia argomenti di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria, sia argomenti di competenza dell'Assemblea Generale Straordinaria.

L'Assemblea Generale sarà validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione, di presenti e rappresentati, di almeno il 50% più uno di tutti i Dignitari della Contrada, ed in seconda convocazione, che si terrà dopo un'ora dalla prima convocazione, con la partecipazione, di presenti e rappresentati, di almeno il 35% di tutti i Dignitari della Contrada.

L'Assemblea Generale, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei Dignitari presenti e rappresentati. Gli astenuti, pur partecipando alla costituzione del quorum per la validità delle sedute, non sono considerati votanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a scrutinio palese, salvo che il Governatore, per comprovati motivi di opportunità, disponga diversamente.

Le votazioni che riguardano le persone, così come le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali sono sempre a scrutinio segreto. Si può fare eccezione esclusivamente in caso di conferimenti onorifici fatti dall'Assemblea all'unanimità e per acclamazione, o nel caso di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali quando vi è una sola lista concorrente, anche quando le altre sono state escluse per irregolarità comprovate.

Durante lo svolgimento dell'Assemblea Generale, sin dal suo inizio e fino alla conclusione dei lavori, dovrà essere esposta la Bandiera della Contrada davanti alla Sede.

Articolo 18

Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata dal Governatore di propria iniziativa e si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del:

- 1) Stato patrimoniale e Rendiconto consuntivo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno precedente, ovvero un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.
Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento;

L'Assemblea Generale Ordinaria, inoltre, elegge ogni due anni il Consiglio di Contrada

secondo le modalità stabilite nel presente Statuto.

L'Assemblea Generale Ordinaria è pure competente, dopo l'approvazione del presente Statuto, ad approvare le eventuali modifiche statutarie proposte, che ne modificano l'assetto strutturale o i principi fondamentali, con procedimento aggravato. Cioè le modifiche proposte dovranno essere approvate in doppia lettura.

In prima lettura, dovranno essere approvate da un numero di Dignitari, presenti o rappresentati, che rappresentino almeno il 60% di tutti i Dignitari della Contrada.

In seconda lettura, cioè all'Assemblea Generale Ordinaria che si svolgerà l'anno successivo, le stesse modifiche, senza alcuna modifica, dovranno essere approvate da un numero di Dignitari, presenti o rappresentati, che rappresentino almeno il 50% più uno di tutti i Dignitari della Contrada. Solo dopo questa seconda approvazione, le modifiche proposte saranno considerate validamente approvate.

Nel caso in cui in seconda lettura le proposte di modifica non saranno approvate, si intenderanno definitivamente respinte.

Se le modifiche statutarie proposte riguardano aspetti funzionali o pratici, che servano a facilitare l'attività sociale o servano ad adeguare le clausole alle mutate esigenze di vita o alle variazioni di nuove normative e discipline legali, allora il procedimento di modifica seguirà il normale iter di approvazione di un qualsiasi punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale.

Gli errori materiali ortografici o di trascrizione verranno corretti senza formalità.

Articolo 19.

Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata dal Governatore di propria iniziativa, o su proposta del Consiglio di Contrada o su richiesta motivata di un numero di Dignitari che rappresenti almeno il 20% di tutti i Dignitari della Contrada.

L'Assemblea Generale Straordinaria, convocata dal Governatore di propria iniziativa o su proposta del Consiglio di Contrada, si svolgerà in qualsiasi momento dell'anno, in una giornata qualsiasi, per deliberare sulle proposte che saranno portate all'Ordine del Giorno, rispettando i termini di avviso di convocazione di cui al presente Statuto.

L'Assemblea Generale Straordinaria, convocata dal Governatore su richiesta motivata di un numero di Dignitari che rappresenti almeno il 20% di tutti i Dignitari della

Contrada, si svolgerà, in una giornata qualsiasi, non oltre 30 giorni dopo la data di presentazione della richiesta di convocazione, ed avrà al primo punto all'Ordine del Giorno la proposta dei richiedenti, potendosi trattare, nella stessa Assemblea Generale, eventuali altri punti proposti dal Consiglio di Contrada o dal Governatore, sempre rispettando i termini di avviso di convocazione di cui al presente Statuto.

Se la richiesta di convocazione proponesse di deliberare o discutere su argomenti in contrasto con i principi del presente Statuto o della Legge in generale, il Consiglio di Contrada, entro i medesimi termini di convocazione, emetterà una motivata decisione del perché del rifiuto di convocazione ed inviterà, entro un congruo termine, non superiore a 30 giorni, il primo firmatario della richiesta di convocazione a presentarsi dinnanzi allo stesso Consiglio per addurre i dovuti chiarimenti sulla questione.

Articolo 20

Consiglio di Contrada

L'Associazione Contrada Torre è amministrata dal Consiglio di Contrada, eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria secondo le modalità stabilite nel presente Statuto, dura in carica due anni, è rieleggibile, ed è composto da sette (7) Dignitari, denominati Deputati, che occupano le seguenti cariche: Governatore, Vicario Generale, Cancelliere, Capitano, Camerlengo Bilanciere, Gran Cerimoniere e Maestro di Sfilata.

Il Consiglio di Contrada ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, e tutti quelli di straordinaria amministrazione che non sono espressamente riservate agli altri Organi della Contrada, a norma del presente Statuto.

In particolare, sono espressamente compiti del Consiglio di Contrada:

- a) stabilire i criteri di ammissione dei nuovi Dignitari ed accogliere o respingere le relative domande di ammissione;
- b) adottare i provvedimenti disciplinari che si rendano necessari;
- c) approvare preventivamente, prima di sottoporli all'Assemblea Generale, gli strumenti finanziari predisposti dal Camerlengo Bilanciere, e redigere la relativa dettagliata relazione illustrativa che dia testimonianza di tutte le attività sociali svolte dall'Associazione;
- d) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente;
- e) approvare il programma dell'Associazione;

- f) emanare i regolamenti che si renderanno necessari per l'organizzazione interna dell'Associazione e per il buon funzionamento delle attività di cui all'Art. 2;
- g) dare mandato al Governatore per aprire rapporti con gli Istituti di credito;
- h) ratificare i provvedimenti di urgenza adottati dal Governatore;
- i) autorizzare i rimborsi delle spese ai responsabili ed agli organizzatori delle attività.

Il Consiglio di Contrada si riunisce, sotto la presidenza del Governatore, di regola, una volta al mese, salvo convocazione straordinaria richiesta dal Governatore, nella giornata che viene scelta, dai nuovi Deputati, al momento dell'insediamento di un nuovo Consiglio di Contrada, e delibera con la presenza minima di quattro Deputati.

Le votazioni saranno palesi, salvo il caso di provvedimenti disciplinari o riflessioni valutative su singole persone o che il Governatore decida diversamente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei Deputati presenti.

Le riunioni del Consiglio di Contrada devono risultare da apposito verbale, firmato da tutti i presenti e trascritto nel relativo libro delle delibere consiliari.

In caso di dimissioni o di decesso di un Deputato, il Consiglio di Contrada, su proposta motivata del Governatore, provvede alla sua surroga.

Le eventuali dimissioni di un Deputato si presentano per iscritto al Governatore che le sottopone per l'accettazione al Consiglio di Contrada nella prima riunione successiva.

Se il Governatore cessa dalle sue funzioni, per qualsiasi motivo, il Vicario Generale, che ne assume i poteri, convoca di urgenza il Consiglio di Contrada per la surroga del Deputato e per eleggere il nuovo Governatore.

Qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno, contemporaneamente, la maggioranza dei Deputati, l'intero Consiglio di Contrada decade ed occorre dar luogo a nuove elezioni per eleggere un nuovo Consiglio di Contrada.

In quest'ultima ipotesi, tutti i poteri, esclusivamente per gli affari correnti e per indire le nuove elezioni, si concentrano nelle mani del Governatore della Contrada.

Handwritten signature

Articolo 21

Governatore

Il Governatore è il legale rappresentante della Contrada di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli dispone del potere di firma sociale, convoca e presiede il Consiglio di Contrada e l'Assemblea Generale e ne esegue o fa eseguire le deliberazioni, può convocare il Senato della Contrada, è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa, coordina lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività, esercita il potere ispettivo su tutte le attività in cui l'Associazione, a qualsiasi titolo, è coinvolta.

Il Governatore può conferire, in nome dell'Associazione, incarichi a professionisti ed esperti per la soluzione delle problematiche legate all'attività dell'Associazione stessa.

Il Governatore può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più Deputati o ad uno o più Dignitari, sia per singoli atti che per intere categorie di atti.

In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Contrada, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

Il Governatore è il responsabile civile dell'Associazione di fronte ai terzi. Con il Governatore, sarà solidalmente responsabile l'intero Consiglio di Contrada che ha approvato l'atto o deliberato l'impegno.

Articolo 22

Vicario Generale

In caso di assenza o impedimento, temporanei, del Governatore, tutte le sue funzioni e prerogative con poteri e responsabilità, saranno svolte dal Vicario Generale.

Se il Governatore cessa definitivamente dalle sue funzioni, per qualsiasi motivo, sia per rinuncia che per decesso o per qualsiasi altra causa, il Vicario Generale, che ne assume i poteri, deve convocare di urgenza, rispettando i termini previsti nel presente Statuto, il Consiglio di Contrada, portando all'ordine del giorno la proposta di surroga del Deputato, proponendo con motivo anche il nome, per reintegrare il plenum dello stesso Consiglio, e conseguentemente per eleggere, all'interno dello stesso Consiglio di Contrada, il nuovo Governatore, e così arrivare alla normale scadenza elettorale.

Articolo 23

Cancelliere

Il Cancelliere, che coadiuva il Governatore nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'Associazione, svolge anche la funzione di segretario verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea Generale e nelle riunioni del Consiglio di Contrada.

Il Cancelliere cura inoltre, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee Generali, di quello del Consiglio di Contrada, nonché del Libro dei Dignitari all'Associazione.

Il Cancelliere cura l'inoltro e la conservazione delle Convocazioni di Assemblea Generale e di Consiglio di Contrada.

Il Cancelliere cura la corrispondenza, il registro protocollo, la biblioteca e l'archivio sociale, sottopone al Consiglio di Contrada le domande di ammissione dei nuovi Dignitari, e cura, i rapporti tra i Dignitari, gli Organi e l'Associazione, provvedendo al tesseramento dei nuovi Dignitari ammessi ed all'aggiornamento del relativo registro.

Articolo 24

Capitano

Il Capitano è il responsabile delle corse a cui partecipa la Contrada.

Il Capitano, per lo svolgimento del suo incarico individuerà entro 30 giorni dalla sua elezione, delle figure di sua fiducia (di seguito specificate ed uniche autorizzate a stare nel gruppo stalla-cavallo) e ne dovrà dare informazione dei nominativi scelti al Consiglio di Contrada per scritto; le seguenti figure dovranno comunque essere individuate fra i Dignitari ed in regola con il Battesimo di Contrada al momento della comunicazione al Consiglio di Contrada. Il Capitano dovrà nominare il Barbaresco (che sarà il responsabile unico del cavallo) ed il Vice-Barbaresco. Il Capitano dovrà nominare inoltre, fino ad un massimo di tre collaboratori, denominati tenenti o mangini.

Il Capitano sceglie il Fantino, il Veterinario ed il Maniscalco, e pur agendo in autonomia si raccorderà sempre con i suggerimenti del Governatore e del Consiglio.

Il Governatore, per conto del Consiglio di Contrada, metterà a disposizione del Capitano, comunicandolo per iscritto, l'ammontare del fondo spesa per la corsa del Palio.

Il Capitano impegnerà economicamente la Contrada, e limiterà le spese alla somma comunicata dal Governatore. Entro trenta giorni dallo svolgimento della corsa dovrà presentare al Consiglio di Contrada il rendiconto delle spese sostenute. Qualora la spesa sia superiore alla somma resa disponibile, il Capitano ne risponderà in proprio. Il Capitano risponderà personalmente delle sue scelte nei confronti della Contrada.

Articolo 25

Camerlengo Bilanciere

Il Camerlengo Bilanciere è il responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche dei fabbisogni monetari della Contrada Torre. Egli cura, in coordinamento con il Governatore, l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, provvede ai rapporti con le autorità fiscali, predispone il Bilancio di previsione, prepara e sottoscrive lo Stato patrimoniale, il Rendiconto annuale ed il Rendiconto provvisorio.

Gli strumenti finanziari predisposti saranno, dallo stesso, sottoposti all'approvazione del Consiglio di Contrada e successivamente saranno presentati e ampiamente relazionati all'Assemblea Generale.

Il Camerlengo Bilanciere si incarica delle riscossioni dei contributi da qualsiasi parte provenienti, delle quote associative e annuali dei Torrigiani Dignitari e dei sostenitori e dei proventi delle attività organizzate dalla Contrada. Si incarica inoltre dei pagamenti, autorizzati dal Governatore, su presentazione dei documenti giustificativi della spesa.

Infine, consulta periodicamente, particolarmente durante i preparativi e lo svolgimento del Palio, i responsabili dei settori, per conoscere sia l'andamento delle spese già deliberate che le possibilità di reperimento di nuove entrate eventualmente necessarie.

Articolo 26

Gran Cerimoniere

Il Gran Cerimoniere è il responsabile dell'organizzazione ed il coordinamento di tutte le attività ricreative, festeggiamenti anche patronali, cerimonie di qualsiasi natura, cene e banchetti della Contrada, e per tutte le altre iniziative proposte ed approvate dagli Organi competenti, che saranno deliberate dal Consiglio di Contrada.

Il Gran Cerimoniere è pure responsabile, d'intesa con il Consiglio di Contrada, e con la collaborazione di una Commissione nominata appositamente dallo stesso Consiglio di Contrada, di organizzare i festeggiamenti in occasione della vittoria del Palio.

Il Governatore, per conto del Consiglio di Contrada, metterà a disposizione del Gran Cerimoniere, comunicandolo per iscritto, l'ammontare del fondo spesa per le iniziative di sua competenza.

Il Gran Cerimoniere impegnerà economicamente la Contrada, e limiterà le spese alla somma comunicata dal Governatore.

Il Gran Cerimoniere, per un ottimo svolgimento del suo incarico ordinario, può

avvalersi, ogni qual volta lo reputi opportuno, della collaborazione di una Commissione per le cerimonie, nominata per gli eventi di un solo anno, composta da un numero massimo di dieci Dignitari, da lui stesso scelti, su proposta del Consiglio di Contrada.

Articolo 27

Maestro di Sfilata

Il Maestro di Sfilata è il responsabile dell'organizzazione ed il coordinamento della sfilata storica del Palio delle Contrade. Sceglierà il tema principale della sfilata e dirigerà tutte le operazioni per la migliore rappresentazione. Curerà gli allenamenti del Gruppo tamburi ed eventualmente del Gruppo sbandieratori.

Il Governatore, per conto del Consiglio di Contrada, metterà a disposizione del Maestro di Sfilata, comunicandolo per iscritto, l'ammontare del fondo spesa per le iniziative di sua competenza.

Il Maestro di Sfilata impegnerà economicamente la Contrada, e limiterà le spese alla somma comunicata dal Governatore.

Il Maestro di Sfilata, per un ottimo svolgimento del suo incarico ordinario, può avvalersi, ogni qual volta lo reputi opportuno, della collaborazione di una Commissione per la sfilata, nominata per l'evento di un solo anno, composta da un numero massimo di dieci Dignitari, da lui stesso scelti, su proposta del Consiglio di Contrada.

Articolo 28

Organi consultivi della Contrada

Gli organi consultivi tecnici, possono essere nominati dal Consiglio di Contrada o dall'Assemblea Generale per esprimere il loro parere non vincolante, su determinate questioni sociali. L'opportunità sulla richiesta di parere viene, di volta in volta, deliberata dal Consiglio di Contrada riunito appositamente per tale adempimento.

Della riunione degli Organi consultivi eventualmente convocati, sarà redatto, in un apposito Registro, conservato dal Cancelliere, un verbale che conterrà, oltre ai dettagli della riunione, anche le firme originali di tutti gli intervenuti.

Articolo 29

Collegio dei Sindaci revisori

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/delle soci/e che richiedano di consultarlo.

Amministratore

TITOLO QUARTO
BILANCIO, RENDICONTO E STATO PATRIMONIALE

Art. 30
Esercizio Sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione Contrada Torre APS della Città di Fucecchio (FI) inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 31
Strumenti finanziari

Ogni anno il Camerlengo Bilanciere, predispone il Bilancio di previsione, lo Stato patrimoniale, il Rendiconto annuale economico-finanziario e il Rendiconto provvisorio.

Gli strumenti finanziari devono evidenziare con chiarezza e precisione sia le entrate che le spese e gli oneri sostenuti, i contributi ricevuti, le donazioni acquisite ed i beni dell'Associazione, ed il tutto suddiviso dettagliatamente per voci analitiche.

Il Rendiconto provvisorio è il Bilancio consuntivo dell'Associazione per il periodo che va dal 1° Gennaio al 31 Ottobre. Esso viene predisposto affinché, durante lo svolgimento dell'Assemblea Generale Ordinaria per le votazioni, il Consiglio di Contrada uscente possa dare conto e ragione dell'attività svolta durante i primi dieci mesi dell'anno, che di norma include anche lo svolgimento del Palio che viene annualmente disputato; il Rendiconto provvisorio deve essere approvato in Assemblea Generale Ordinaria per le votazioni.

Tutti gli strumenti finanziari saranno sottoposti, preventivamente, all'approvazione del Consiglio di Contrada che predisporrà una relazione illustrativa che dia testimonianza delle attività dell'associazione, dello svolgimento del Palio, degli eventi e delle iniziative organizzate, e delle eventuali attività di volontariato in favore della Comunità.

Successivamente, gli strumenti finanziari predisposti e relazionati, dovranno essere presentati, per la loro approvazione, all'Assemblea Generale Ordinaria che sarà convocata dal Governatore, entro il 30 Aprile.

Il primo esercizio sociale, dopo l'approvazione del presente Statuto, inizierà dalla data di inizio dell'esercizio in corso e si concluderà il 31 Dicembre dello stesso anno.

TITOLO QUINTO

RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 32

Sistema Elettorale

Le elezioni del Consiglio di Contrada avverranno con il sistema maggioritario a turno unico per liste ed è sufficiente la maggioranza relativa.

Ciò significa che, se per il rinnovo del Consiglio di Contrada saranno presentate e poi ammesse più di una lista, la lista che prenderà più voti sarà dichiarata vincitrice, essendo sufficiente l'aver ottenuto la maggioranza relativa dei voti degli elettori, ed i componenti saranno chiamati ad occupare la carica per la quale erano stati postulati.

I voti ottenuti dalle liste perdenti hanno soltanto un significato partecipativo, ma non producono alcun effetto nella composizione del nuovo Organo Sociale.

Se per il rinnovo del Consiglio di Contrada sarà presentata e poi ammessa una sola lista, la stessa lista, nel giorno fissato per le elezioni, sarà sottoposta comunque a votazione e riportata nel verbale assemblea ed i suoi componenti saranno chiamati ad occupare la carica per la quale erano stati postulati.

Art. 33

Elezioni del Consiglio di Contrada

Tutte le volte che lo Statuto prevede che sia rinnovato il Consiglio di Contrada, sia in occasione della scadenza ordinaria biennale, sia in occasione di elezioni straordinarie, tutti i Dignitari che riuniscono le condizioni stabilite nel presente Statuto, possono postularsi per una sola delle cariche di una lista composta da sette componenti, nella quale ogni candidato deve indicare la carica che intende occupare. Ogni candidato può proporsi in più di una lista.

Le liste che desiderano partecipare alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Contrada, affinché siano ammesse alla consultazione elettorale, devono avere le caratteristiche che di seguito si specificano e devono essere corredate della documentazione indicata:

- a) devono avere un nome per poterle identificare;
- b) devono avere un simbolo per poterle contraddistinguere;
- c) devono contenere esattamente sette nominativi identificabili di Dignitari, in regola con il Battesimo di Contrada;
- d) deve essere associata ad ogni nominativo la carica per la quale si postula;
- e) deve essere indicato il responsabile civile, amministrativo e penale della lista;
- f) devono essere prodotte le dichiarazioni di accettazione di candidatura;

Art. 34

Presentazione ed Ammissione delle Liste

Nelle scadenze ordinarie biennali del mandato, le liste possono essere presentare dal 1° Ottobre al 31 Ottobre dell'anno elettorale.

Nelle scadenze straordinarie del mandato, le liste possono essere presentate dal giorno seguente alla data di convocazione ad elezione straordinaria fino ai successivi quindici giorni consecutivi, compreso prefestivi e festivi.

Nei sette giorni seguenti la scadenza del termine per la presentazione delle liste, il Consiglio di Contrada uscente nel caso di scadenza ordinaria, o il Governatore nel caso di scadenza straordinaria, investigherà le condizioni, sia delle liste che dei candidati, e la presenza dei requisiti formali e documentali, ai fini dell'ammissibilità delle liste, ed assegnerà alle stesse un numero progressivo.

Il numero progressivo assegnato, che sarà utilizzato esclusivamente ai fini della materiale collocazione sulla scheda elettorale della lista corrispondente, terrà conto innanzitutto della data di presentazione della lista, ed a parità di data della ora di presentazione della lista, e successivamente dell'ordine di approvazione

Le liste proposte ed escluse hanno cinque giorni di tempo per presentare le loro ragioni e per eliminare i motivi dell'esclusione. Se la ragione dell'esclusione è stata eliminata, o le giustificazioni accettate, le liste escluse saranno riammesse entro tre giorni dall'avvenuta sanatoria dei requisiti richiesti.



Art. 35
Votazioni

Il giorno della celebrazione dell'Assemblea Generale, a partire dal momento in cui verrà posto alla trattazione il punto all'ordine del giorno relativo alle votazioni per eleggere il nuovo Consiglio di Contrada, e fino alle ore 24:00, ed anche il giorno successivo a partire dalle ore 10:00, ad ogni Dignitario presente o che si presenterà entro le ore 20:00 del secondo giorno, che ha diritto di voto, compreso i postulati e gli uscenti, sarà consegnata una scheda elettorale dove saranno già impressi i nomi identificativi, o i simboli prescelti, o entrambi le cose, delle liste proposte, nell'ordine dei numeri progressivi assegnati al momento dell'esame di ammissibilità.

Tutte le operazioni di voto, nelle due giornate elettorali, saranno coordinate dal Seggio Elettorale presieduto dal Cancelliere uscente e composto, oltre che dallo stesso, anche da tre scrutinatori eletti in maniera palese, prima di dare inizio alle votazioni.

Il voto sarà espresso con un segno di croce sulla lista prescelta, e la scheda elettorale già votata, senza possibilità che la stessa sia portata fuori dal luogo in cui si svolgono le votazioni, a pena di annullamento, dovrà essere immediatamente imbucata nell'urna elettorale già predisposta e sigillata, recante la firma dei responsabili di lista presenti.

Ogni dignitario, al momento di ritirare la scheda elettorale, firmerà l'apposito elenco predisposto, così come lo firmerà al momento di depositare la scheda nell'urna.

Dopo la chiusura delle operazioni di voto della prima giornata, l'urna accuratamente protetta, all'interno dei locali dove si è svolta l'Assemblea Generale, sarà conservata secondo le indicazioni del Seggio Elettorale, ed il Cancelliere, il giorno successivo, prima di iniziare le votazioni, farà rilevare il perfetto stato di conservazione dell'urna.

Il secondo giorno elettorale, alle ore 20:00, quando tutti i presenti aventi diritto avranno espresso il loro voto, il processo elettorale, sarà dichiarato concluso.

Colui che ha presieduto l'Assemblea, o, in sua assenza, il Cancelliere, coadiuvato dal Seggio Elettorale, alla presenza dei Dignitari presenti, procederà ad aprire l'urna contenente le schede votate, ed avvalendosi, eventualmente ce ne fosse bisogno, della collaborazione di volontari scelti fra i presenti, procederà a fare lo scrutinio dei voti e successivamente proclamare, a norma dell'art. 29 del presente Statuto, la lista

che risulterà vincitrice della competizione elettorale.

Se l'urna elettorale, alla riapertura delle operazioni di voto del secondo giorno, a giudizio del Seggio Elettorale, dovesse presentarsi manifestamente manomessa, tutto il processo di votazioni dovrà essere considerato nullo, e le votazioni, sulle stesse liste presentate, dovranno essere ripetute la settimana successiva.

Durante lo scrutinio, nell'attribuzione dei voti segnati sulle schede, si deve cercare, sempre, di interpretare la volontà dell'elettore, cercando di ridurre al minimo le schede nulle o non attribuibili.

Sono nulle le schede che recano parole offensive o segni di riconoscimento.

Art. 36 **Ricorsi Elettorali**

Prima della proclamazione della Lista vincitrice delle elezioni, i responsabili delle Liste perdenti hanno la possibilità di chiedere al Presidente dell'Assemblea il riconteggio delle schede o la revisione delle schede contestate sia attribuite che non attribuite.

Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dal Seggio Elettorale, esaminerà le ragioni del ricorso, e deciderà se procedere o meno al ricontrollo e riconteggio delle schede.

Se il ricorso per il riconteggio o la revisione delle schede sarà accettato, si procederà immediatamente alle operazioni corrispondenti, e subito dopo, all'esito, si procederà alla definitiva proclamazione della Lista vincitrice delle elezioni.

Giandomenico

TITOLO SESTO
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37

Liquidazione dell'Associazione
Norme di scioglimento.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo

Art. 38

Non incidenza

La separazione, esclusione, morte, interdizione, inabilitazione, insolvenza o fatti simili, o fatti di qualsiasi altra natura, di uno o più Dignitari, o di uno o più Deputati, non sarà causa di scioglimento o liquidazione dell'Associazione, la quale continuerà ad operare per il raggiungimento degli scopi sociali per i quali si costituisce, potendosi applicare, in ogni situazione, il presente Statuto Sociale, i Regolamenti approvati, ed in ogni caso le Leggi della Repubblica.

Art. 39

Interpretazione

Il presente Statuto disciplina situazioni generali e si può verificare che uno specifico fatto concreto, interno all'Associazione, non trovi risposta nelle disposizioni statutarie. In tali occasioni, il Consiglio di Contrada può ricorrere all'ausilio professionale di un esperto in materie giuridiche per avere una interpretazione del fatto e della norma da applicare, utilizzando il criterio della "Diligenza del Buon Padre di Famiglia".

Art. 40

Chiarimento su Rendiconto Provvisorio

L'approvazione del Rendiconto provvisorio, negli anni in cui è previsto il rinnovo degli Organi Sociali, tende ad evitare di fare sorgere eventuali contrasti e responsabilità, per quanto già avvenuto nel corso dell'anno, compreso lo svolgimento del Palio.

Deve essere approvato nell'Assemblea Generale Ordinaria per le votazioni.

I nuovi eletti, senza un Rendiconto provvisorio approvato, dovrebbero presentare, alla scadenza dell'esercizio, un rendiconto di accadimenti non di loro conoscenza.

L'approvazione del Rendiconto provvisorio, attribuisce o esonera il Consiglio di Contrada uscente da ogni eventuale responsabilità ed allo stesso tempo esonera il Consiglio di Contrada entrante da ogni eventuale responsabilità.

Art. 41

Situazioni non previste

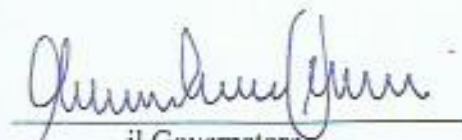
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI APS", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Art. 42
Transizione

Al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, gli Organi Sociali in carica assumeranno la nuova forma statutaria e le nuove denominazioni, e cesseranno le loro funzioni il 30 Settembre 2021, dando inizio all'iter per le nuove elezioni.

Art. 43
Approvazione del presente Statuto

Il presente Statuto Sociale, dell'Associazione Contrada Torre, è stato approvato dall'Assemblea Generale in data 29 Ottobre 2020.


il Governatore
Massimiliano Venieri


il Vicario Generale
Romano Benericetti